



COMUNE DI RAVENNA

Area Economia Turismo e Sport

Servizio Turismo

www.comune.ra.it

Fascicolo: 8.7/50/2018

DISCIPLINARE DI GARA

in pubblicazione sul profilo di committente dal 20.7.2018 al 10.9.2018.

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE NEL COMUNE DI RAVENNA: INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA, STATISTICA TURISTICA ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE INTEGRATA – FEBBRAIO 2019/GENNAIO 2022.

CIG: 7511697077

L'appalto è realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia

Procedura di affidamento: procedura aperta.

Tipologia: appalto pubblico di servizi – CPV: 63513000-8 “*Servizi di informazione turistica*”.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 18.

Modalità di determinazione del corrispettivo: il corrispettivo per il servizio sarà determinato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto rispetto all'importo assoggettabile a ribasso d'asta pari ad € 989.790,00=.

Importo stimato dell'appalto al netto di I.V.A: € 990.000,00= al netto di i.v.a., comprensivo dei costi sulla sicurezza derivanti da DUVRI che sono pari ad € 210,00= e non sono soggetti a ribasso d'asta.

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 10.9.2018 alle 12:30.

DATA ORA E LUOGO DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: il giorno 13.9.2018 alle 9:00.

BANDO DI GARA INVIATO ALLA G.U.U.E.: il giorno 18.7.2018.

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 Chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
 - 4.1 Durata
 - 4.2 omissis
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 Requisiti di idoneità
 - 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 - 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
8. AVVALIMENTO
- 9 SUBAPPALTO.
- 10 GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
- 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
 - 15.1 Domanda di partecipazione
 - 15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

- 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
- 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
- 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Con **determina a contrarre del Comune di Ravenna protocollo n. 126150 del 13.07.2018**, questa amministrazione ha deliberato di affidare la gestione dei servizi turistici di base nel Comune di Ravenna: informazione ed accoglienza turistica, statistica turistica ed attività di promozione integrata, per la durata di tre (3) anni, decorrenti dal 1.2.2019, **nonché approvato il relativo progetto**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio comunale di Ravenna [codice NUTS: ITH57], in particolare presso le seguenti sedi punti di informazione ed accoglienza turistica IAT e UIT:

- IAT Ravenna, Piazza San Francesco, apertura annuale
- UIT Marina Romea, viale Ferrara 7, apertura stagionale
- UIT Porto Corsini, via Lamone 18, apertura stagionale
- UIT Marina di Ravenna, piazzale Marinai d'Italia, apertura stagionale
- UIT Punta Marina, Via della Fontana 2, apertura stagionale
- UIT Lido di Dante, Via Catone 10, apertura stagionale
- UIT Lido di Classe, Viale F.lli Vivaldi, 51, apertura stagionale
- UIT Lido di Savio, viale Romagna 244, apertura stagionale

CIG: 7511697077.

L'intervento è stato inserito all'interno del "Programma Biennale dei servizi e Forniture 2018-2019", **con il numero progressivo di intervento 35**, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 27.03.2018.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è **Maria Grazia Marini**, dirigente del Servizio Turismo, tel. 0544 482660 – mail: mgmarini@comune.ravenna.it

Il **Direttore dell'esecuzione** è **Sara Laghi**, responsabile dell'ufficio Informazione, Accoglienza Turistica E Promozione, tel. 0544 482680 – mail: slaghi@comune.ravenna.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) **Progetto** ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti :

- **Capitolato speciale di appalto;**
- **Documento attestante l'assenza di rischi da interferenze (DUVRI);**
- **Schema di contratto;**
- **Relazione Tecnico Illustrativa;**

2) **Bando di gara;**

3) **Disciplinare di gara;**

5)

- **Allegato 1**- Domanda di partecipazione in bollo (busta A);
- **Allegato 2** - Documento di Gara Unico Europeo (d'ora in poi DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/2016 (busta A);
- **Allegato 2bis** – Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (busta A);
- **Allegato 3** - Altre dichiarazioni (busta A);
- **Allegato 4** - Dichiarazioni dell'ausiliario (busta A);
- **Allegato 5** - Offerta economica (busta C).

Il progetto di cui al n. 1 e il disciplinare di gara sono stati redatti tenendo conto di quanto previsto dal D.M. Ambiente del 6.06.2012 - Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.ra.it> (raggiungibile tramite - il percorso **Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti**) dal **20.7.2018 al 10.9.2018**. Nella suddetta sezione del sito saranno altresì pubblicate le informazioni relative allo svolgimento della procedura di gara, fino all'ultima seduta pubblica della Commissione giudicatrice.

Gli atti della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice verranno progressivamente pubblicati sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti - Riepilogo contratti e atti della procedura di affidamento ex. art. 29 del D.lgs 50/2016.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di *quesiti scritti* da inoltrare all'indirizzo comune.ravenna@legalmail.it indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Turismo - dott.ssa M.G. Marini, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.ra.it> .

Si precisa che i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, attribuiscono ad una disposizione del bando/disciplinare un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violando il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (da ultimo ex multis Cons. St. Sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; Sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014) ([Consiglio di Stato, sez.](#)

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta all'interno del DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo **PEC comune.ravenna@legalmail.it** indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Turismo e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: la gestione dei servizi prevista in progetto in un unico lotto - ancorché svolta in luoghi diversi - consente indubbiamente economie di scala ed efficienza organizzativa del servizio oltre che una maggiore flessibilità ed intercambiabilità delle figure professionali coinvolte. Il progetto in unico lotto garantisce inoltre un'offerta omogenea e completa ed opportuno governo unico degli standard di qualità del servizio da rendersi.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Il servizio consiste nella gestione dei servizi turistici di base nel comune di Ravenna: informazione ed accoglienza turistica, statistica turistica ed attività di	CPV: 63513000-8	“Servizi di informazione turistica”	€ 990.000,00= al netto di i.v.a. (comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 210,00= non soggetti a ribasso)

	promozione integrata			
Importo totale a base di gara	989.790,00=			

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del presente appalto è il seguente:

a. Servizio di informazioni: raccolta, trattamento e diffusione di informazioni turistiche, grazie alla collaborazione con la redazione locale di riferimento. Distribuzione gratuita di informazioni e materiali all'utente in loco o con risposta via mail, telefonica, postale o via fax, sulle risorse locali e dei territori limitrofi o su quelle inserite nel Sistema Informativo Regionale per il turista.

b. Servizi al turista: raccolta schede reclami e trasmissione al Servizio Turismo, offrendo assistenza al turista nella compilazione. Assistenza al turista anche nei rapporti con enti, servizi sanitari ed assistenziali ed autorità al fine di risolvere i problemi che avesse ad incontrare nel suo soggiorno.

c. Servizi commerciali: Il personale addetto mette a disposizione del turista strumenti per la ricerca di disponibilità ricettiva ed effettua, su richiesta dell'utente, iscrizioni, prenotazioni, verifiche di disponibilità per la partecipazione a eventi, spettacoli, visite guidate. Possono essere messi in vendita materiali turistici e gadget; possono essere esposti e venduti prodotti tipici; possono essere prenotate guide turistiche. Negli uffici UIT può essere effettuata la prenotazione del pernottamento in forma di last minute per le strutture ricettive del territorio comunale di competenza con le modalità previste dall'art. 21 della L.R. 7/2003. Negli uffici IAT-R può essere effettuata la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive, limitatamente al turismo in entrata in Emilia Romagna come previsto dall'art. 21 della L.R. 7/2003.

d. Altre attività: compilazione ed elaborazione scheda contatti secondo le disposizioni fornite dal Servizio Turismo, ovvero: raccolta ed elaborazione digitale delle schede contatti redatte da tutti gli uffici IAT e UIT del Comune di Ravenna; redazione di report mensile ed annuale.

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte con lo scopo di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico del territorio, assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività di informazione. Dovrà inoltre essere attivato un sistema di controllo tramite software che assicuri l'imparzialità del servizio erogato, la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa.

Si precisa che l'oggetto del presente appalto **non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie in quanto le prestazioni previste così come descritte in dettaglio nel CSA, sono di natura sostanzialmente omogenea.**

Pertanto i riferimenti a raggruppamenti di tipo verticale o misto contenuti nel presente disciplinare, devono essere intesi come esemplificazioni relative a determinate situazioni e non come ad implicite autorizzazioni alla costituzione di questi tipi di raggruppamenti in quanto, relativamente alla presente procedura, **l'unico tipo di raggruppamento ammissibile per le ragioni sopra esposte è quello di tipo orizzontale.**

L'appalto è finanziato **con risorse interne.**

Ai sensi dell'art 35 comma 4, del Codice l'importo massimo stimato del presente appalto, per la durata di cui al successivo paragrafo 4, ammonta ad € 990.000,00= al netto di i.v.a., così come meglio riepilogato:

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetto a ribasso d'asta) è pari a € 210,00=, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'importo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) è pari ad € 989.790,00=, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende il **costo della manodopera.**

Il costo della manodopera è stimabile solo per l'attività di cui all'art. 3 del Capitolato, ovvero informazione e accoglienza turistica, quantificate in almeno 11.100 ore annue così come meglio specificate nell'art. 5 della

Relazione Tecnico Illustrativa, ed è pari ad € 590.409,00= (relativamente alla durata del contratto di 3 anni).

Si puntualizza che risulta complesso stimare il costo della manodopera relativa al servizio di trattamento ed elaborazione dei dati di statistica turistica ed alle attività correlate al piano di promozione integrata, essendo tali attività di natura prevalentemente intellettuale. Il costo di tale manodopera in ogni caso dovrà essere dichiarato dal concorrente in sede di offerta nell'ambito della dichiarazione sulla stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Il contratto di riferimento in questo caso è la tabella del CCN Pulizia/Multiservizi (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Provincia di Ravenna) per un inquadramento di personale impioegatizio 3. livello. Le restanti attività sono da intendersi forfettarie (art. 4 - Statistica Turistica) o connesse ad un piano di promozione integrata (art. 5) che sarà oggetto di valutazione.

Tali costi sono assunti alla base per la quantificazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa per la partecipazione alla presente procedura di appalto e per il calcolo della cauzione provvisoria richiesta.

Il corrispettivo per il servizio sarà determinato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto rispetto all'importo assoggettabile a ribasso d'asta pari ad € 989.790,00=. L'importo risultante dal ribasso verrà pagato all'appaltatore mediante 18 canoni bimestrali su presentazione di regolare fattura.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è **di tre (3) anni**, decorrenti dal 1.2.2019.

4.2 omissis

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara **in** raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni

disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.**

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.**

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 del presente disciplinare di gara. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei

requisiti devono essere **trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016**.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante la **banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass**, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi

In relazione alla verifica di cui al comma 1, la stazione appaltante **richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016**, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, nella **Parte IV: Criteri di selezione**.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Possesso di apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna telematico (BURERT), così come disposto dall'art. 21 – 4^a comma della Legge Regionale 7/03.

Atteso che:

- rientrano nell'oggetto del presente appalto (art. 3 lettera *c*) del Capitolato speciale d'appalto) anche prestazioni relative alla prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna, di cui all'art. 21, commi 2 e 3 della legge regionale Emilia-Romagna n. 7 del 2003. In base al terzo comma del citato art. 21 della suddetta legge regionale, tali servizi **possono essere erogati presso gli IAT soltanto da agenzie di viaggio e turismo regolarmente autorizzate ai sensi della stessa legge regionale 7 del 2003** (artt. 5 e seguenti) che compaiono nell'elenco pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate nella regione Emilia-Romagna;
- tali prestazioni di prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna, **non sono state configurate come prestazioni secondarie** ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 50/2016 in quanto le stesse si configurano, da un punto di vista operativo, come attività inscindibilmente legate e connesse alle restanti prestazioni effettuate presso gli IAT e, fra l'altro, anche non facilmente separabili dalle restanti prestazioni dal punto di vista economico (anche in base al punto 6, ultimo comma, dell'Allegato A della delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna l'affidamento dei servizi presso gli IAT deve garantire la gestione unitaria sia dei servizi di informazione che dei servizi di accoglienza e prenotazione). Quindi le suddette prestazioni di prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive,

limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna, sono comprese nell'insieme dell'oggetto dell'appalto.

- si rende pertanto necessario per l'erogazione di questi servizi – in base al precetto normativo contenuto nella legge regionale Emilia-Romagna n. 7 del 2003 – prevedere l'ulteriore requisito di essere autorizzati ad esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo in base alla citata legge regionale;

per tale requisito di idoneità professionale non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento (si veda al riguardo Consiglio di Stato sez. V, 5.11.2012 n. 5595, Consiglio di Stato sez. III, 15.11.2011 n. 6040).

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, nella **Parte IV: Criteri di selezione**.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- c) **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili di € 550.000,00= IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto secondo proporzioni volte a consentire il contenimento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze e capacità operative adeguate a rispondere alle aspettative dell'Amministrazione, nel rispetto dei fatturati delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui all'art. 3, lett. aa) del Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- d) **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili di € 200.000,00= IVA esclusa.

Il settore di attività è quello relativo ai **Servizi turistici**.

Tale requisito è richiesto secondo proporzioni volte a consentire il contenimento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze nello specifico settore adeguate a rispondere alle aspettative dell'Amministrazione, nel rispetto dei fatturati delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui all'art. 3, lett. aa) del Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

(in caso di committenti pubblici)

a) certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione dell'oggetto del contratto, degli importi liquidati/fatturati, del periodo di esecuzione e del codice CIG;

b) copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerge con precisione la descrizione dei servizi svolti ;

(in caso di committenti privati)

- a) fatture quietanzate relativi ai servizi prestati con i quali è stato maturato il fatturato specifico;
- b) copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti cui si riferiscono le fatture prodotte, gli importi, e il periodo di durata.;
- c) (in aggiunta a quanto sopra) eventuale dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, **dove per "analoghi" si intende la gestione con buon esito contemporanea di n. 6 sportelli turistici anche in relazione a due o più distinti contratti/commesse, per la durata di almeno 90 giorni di apertura nell'ambito di un anno solare.**

Si puntualizza che per buon esito si intende, per esempio, che non sono avvenute a carico del concorrente gestore, contestazioni, addebiti di penali significative, eccezioni di inadempimento o altro simile.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'**art. 86 e all'allegato XVII, parte II**, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- a) originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione e del buon esito dei servizi erogati;
- b) certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione dell'oggetto del contratto, del periodo di esecuzione e del codice CIG e delle relative fatture quietanziate;
- c) copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti con buon esito.

In caso di servizi prestati a favore di **committenti privati**, mediante una delle seguenti modalità:

- a) originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione e del buon esito dei servizi erogati;
- b) copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti ed il periodo di durata e delle relative fatture quietanziate;
- c) (in aggiunta a quanto sopra) eventuale dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente e del buon esito dei servizi erogati.

f) Esperienza maturata nell'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio.

Si richiede che il concorrente **abbia esercitato l'attività di Agenzia di viaggio – ovviamente anche al di fuori del territorio della Regione Emilia Romagna - per almeno tre anni**, così come richiamato anche al punto 6, comma 1 dell'allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 956/2005.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'**art. 86 e all'allegato XVII, parte II**, del

Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- a) bilanci e fatturati nel settore e documentazione comprovante l'abilitazione all'esercizio dell'attività nel luogo di esecuzione;
- b) nel caso in cui l'attività di Agenzia di viaggio sia stata svolta nell'ambito di appalti per la gestione di IAT o altro servizio pubblico, certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione dell'oggetto del contratto, del periodo di esecuzione e del codice CIG;
- c) copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerge con precisione la descrizione dei servizi svolti.

In caso di servizi prestati a favore di **committenti privati**, mediante una delle seguenti modalità:

- a) originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- b) copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerge con precisione la descrizione dei servizi svolti ed il periodo di durata;
- c) (in aggiunta a quanto sopra) eventuale dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'**art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g)** del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

*Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:*

- a.) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b.) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

*Il **requisito relativo al possesso** di apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna così come disposto dall'art. 21 – 4^a comma della Legge Regionale 7/0, di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:*

- in caso di partecipazione di **raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d)**, o di **consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e)**, deve essere posseduto dall'impresa del raggruppamento o dal consorzio ordinario che in concreto eseguirà le prestazioni di Agenzia di Viaggio, sia essa indifferentemente la capogruppo o la mandante.

*Il **requisito relativo al fatturato globale minimo annuo** di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria*

dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al Fatturato specifico minimo annuo di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal **raggruppamento temporaneo orizzontale** nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria con almeno per il 40% dalla capogruppo e per almeno il 20% dalla/e mandante/i; resta inteso che in caso di raggruppamento con due sole imprese, la capogruppo deve possedere come minimo il 51%. Relativamente al presente requisito non si richiede una quota di possesso corrispondente alla quota di esecuzione.

In caso di raggruppamento temporaneo, **il requisito della esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi analoghi, di cui al precedente punto 7.3 lett. e)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, **il requisito della esperienza maturata nell'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio, di cui al precedente punto 7.3 lett. f)** deve essere posseduto dal soggetto, sia esso mandataria o mandante che assume l'esecuzione delle relative prestazioni.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso di apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna così come disposto dall'art. 21 – 4[^] comma della Legge Regionale 7/03, di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto:

- in caso di partecipazione di **consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c)**, è sufficiente che sia posseduto dalla consorziata esecutrice;

- in caso di partecipazione di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lettere b)**, dal consorzio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai precedenti paragrafi 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per questi consorzi si applica l'art. 47, comma 2 del codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. a) e lett. b) [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

-l'omessa dichiarazione della terna;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

-l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

[In caso l'appalto comprenda più tipologie di prestazione] Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta la necessità della sostituzione del

subappaltatore carente dei requisiti con altro che ha i requisiti predetti, oppure la rinuncia al subappalto da parte del concorrente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% del prezzo base dell'appalto**, e precisamente di importo pari ad **€ 19.800,00=** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Ravenna che ha il seguente **CODICE IBAN: IT76 H 06270 13199 T20990000002**, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed **indicando il CIG** (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto;
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;
- 4) avere validità per **300 giorni** [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 13*] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) omissis
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano

alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree dove deve essere svolto il servizio è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato, tassativamente in una delle seguenti giornate: **20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 agosto 2018, con l'assistenza di un dipendente del Comune.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ai seguenti indirizzi mail: slaghi@comune.ra.it e mgmarini@comune.ra.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 13,00 del giorno 16.8.2018.**

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. ***Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.***

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00=, secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017** - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018), pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano **presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.**

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.30 del giorno 10.9.2018, esclusivamente all'indirizzo Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia.**

Il personale addetto rilascerà **ricevuta** nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzie di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ore di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio e Protocollo.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

CIG: 7511697077 - Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto per la gestione dei servizi turistici di base nel Comune di Ravenna: informazione ed accoglienza turistica, statistica turistica ed attività di promozione integrata – febbraio 2019/gennaio 2022.

SCADENZA OFFERTE ORE 12.30 DEL GIORNO 10.9.2018 - NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica”;

“C - Offerta economica”.

La mancata sigillatura delle buste “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 15.1 (Domanda di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati; 16 - (Eventuale) offerta per criteri quantitativi; 17 Offerta economica, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.ra.it>

Il dichiarante allega **copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità** (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 480 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione **della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (per data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile, o atto con firma autenticata dal notaio).

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo** “preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1- domanda di partecipazione alla gara” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La **domanda è sottoscritta:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all’originale della procura *[e ove la stazione possessa un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l’indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”]*.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Atteso che la Stazione Appaltante non dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, il concorrente potrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti di gara, sul sito internet [http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Servizi-Forniture/\(pub\)/1](http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Servizi-Forniture/(pub)/1) secondo quanto di seguito indicato.

Come indicato dal MIT nel comunicato del 30.03.2018 il concorrente potrà inserire il file compilato e firmato digitalmente su apposito supporto (CD o USB) all'interno della busta A – documentazione amministrativa. E' in ogni caso accettata anche la presentazione del documento, sempre all'interno della busta A, qualora lo stesso risulti firmato in originale su carta e lo stesso sia accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, **allega**:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente - Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
- 3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria** con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) omissis

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE)**.

Si richiede anche, in coerenza a principi che si vanno affermando in giurisprudenza ed a quanto indicato nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC, che il concorrente indichi:

- con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice, tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. anche se non afferenti ai reati di cui al comma 1 del citato articolo 80 ed anche le condanne non definitive relative ai reati di cui al comma 1 del citato articolo 80.

Per questi occorre indicare: gli estremi dell'atto; i dati identificativi della persona condannata ed il relativo ruolo; la tipologia di reato; la durata della pena, nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervento risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

- tutte le risoluzioni contrattuali subite in danno da parte di committenti pubblici o privati e tutte le circostanze che in qualsiasi modo possano incidere sulla configurazione delle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere a) e c) comprese tutte le sanzioni e/o penali comminate e/o risarcimenti pagati e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti, per consentire alla stazione appaltante la più ampia possibilità di valutazione in merito.

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare - nel modello di DGUE predisposto dalla stazione appaltante queste dichiarazioni sono state riportate].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'*idoneità professionale* di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- bla **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla *capacità economico-finanziaria* di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla *capacità professionale e tecnica* di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai *sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale* di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. **80, commi 1, 2 e 5, lett. I)** del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice - Si precisa che qualora l'operatore economico utilizzi il modello di DGUE messo a disposizione per la presente gara, tali dichiarazioni sono già riportate nel predetto modello e non sarà necessario formulare dichiarazioni a parte integrative;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, preferibilmente utilizzando il modello Allegato 3);
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. omissis
6. *[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante]* dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile al link <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. *[in caso di particolari condizioni di esecuzione]* accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto di cui all'**art. 6 - Clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente appaltatore** - del capitolato speciale di appalto, e di cui all'**art. 7 - Personale utilizzato per lo svolgimento del servizio** - del capitolato speciale di appalto (tali dichiarazioni vanno prodotte preferibilmente tramite l'allegato 1 – *Domanda di partecipazione*);
8. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
9. omissis

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
13. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "**accesso agli atti**", la stazione appaltante a

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare **copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

16. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

18. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
19. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
20. omissis

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti -o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 **con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica del servizio offerto;
- b) *omissis*

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione A, B, C, D, E, F, G, H, I, indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

A. Svolgimento delle attività previste nell'appalto, così come meglio descritte negli articoli 3, 3bis, 4 e 5 del Capitolato speciale di appalto: il modello organizzativo visto dall'esterno.

La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:

lo sviluppo delle tre diverse attività richieste, il rapporto con i principali stakeholders del territorio, il rapporto con l'utenza.

La relazione relativa al criterio di valutazione A, dovrà avere una lunghezza massima di 3 (tre) facciate in formato A4;

B. Svolgimento delle attività previste nell'appalto, così come meglio descritte negli articoli 3, 3bis, 4 e 5 del Capitolato speciale di appalto: il modello organizzativo visto dall'interno.

La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:

il rapporto con la committenza e l'adeguata distribuzione di ruoli e responsabilità all'interno del gruppo dedicato.

La relazione relativa al criterio di valutazione B, dovrà avere una lunghezza massima di 3 (tre) facciate in formato A4;

C. Risorse umane messe a disposizione per l'esecuzione del servizio.

La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:

il numero complessivo degli addetti disponibili su base annua; il numero delle persone con le quali si intende svolgere ognuna delle attività previste dagli articoli 3, 3bis, 4 e 5 del Capitolato speciale di appalto.

La relazione relativa al criterio di valutazione C, dovrà avere una lunghezza massima di 3 (tre) facciate in formato A4;

D. Coordinamento tra la stazione appaltante e l'appaltatore durante l'esecuzione del servizio.

La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:

la figura del dirigente/coordinatore del progetto, suo curriculum vitae professionale.

La relazione relativa al criterio di valutazione D, dovrà avere una lunghezza massima di 3 (tre) facciate in formato A4;

E. Coerenza del progetto di commercializzazione con le specificità del territorio.

La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:

presenza di elementi – oggetti tipici atti alla commercializzazione che abbiano una stretta coerenza con l'identità e le specificità del territorio.

La relazione relativa al criterio di valutazione E, dovrà avere una lunghezza massima di 3 (tre) facciate in formato A4;

F. Caratteristiche funzionali del prodotto software atto ad assicurare il sistema di controllo atto ad assicurare l'imparzialità del servizio erogato.

La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:

La presenza di elementi oggettivi atti al controllo dell'imparzialità del servizio erogato. Il prodotto software può essere già esistente o ancora da realizzare; in questo caso si richiede il preciso impegno dell'impresa concorrente a realizzarlo a seguito di aggiudicazione.

La relazione relativa al criterio di valutazione F, dovrà avere una lunghezza massima di 3 (tre) facciate in formato A4;

G. Accordi di collaborazione per integrazione dell'offerta commerciale turistica, capacità di networking.

La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:

il numero e la qualità degli accordi e/o lettere di intento sottoscritti/e. Tali documenti, finalizzati all'attivazione di un network di servizi turistici nel territorio, devono essere allegati all'offerta tecnica.

In particolare verrà inoltre valutato il contenuto quali-quantitativo aggiuntivo ai servizi turistici offerti che dagli accordi di collaborazione o accordi cooperativi/commerciali, che l'offerente ha in essere o può dimostrare di poter attivare in caso di aggiudicazione con soggetti che operano nel territorio.

Gli accordi di collaborazione o accordi cooperativi/commerciali che l'offerente non ha in essere ma dichiara di poter attivare in caso di aggiudicazione, saranno valutati solo se sarà prodotta una lettera di intenti o un documento equivalente sottoscritto anche dalle controparti che comprovi un effettivo impegno giuridicamente rilevante.

La relazione relativa al criterio di valutazione G, dovrà avere una lunghezza massima di 3 (tre) facciate in formato A4;

*** Si puntualizza che gli accordi e/o le lettere di intenti sottoscritti/e allegati alla relazione tecnica non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.**

H. Coerenza del piano annuale della promozione con le Linee Guida della Regione.

La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:

la presenza, la rispondenza, la coerenza e lo sviluppo del piano con il documento di programmazione regionale "Linee guida triennali 2018-2020 per la promo-commercializzazione turistica", disponibile al seguente link:

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/bando-commercializzazione-turistica-2018/presentazione-domanda/DGR1149_2017LineeGuidatriennali2018_2020.pdf/view

La relazione relativa al criterio di valutazione H, dovrà avere una lunghezza massima di 3 (tre) facciate in formato A4;

I. Coerenza del piano annuale della promozione con le Linee Guida della Destinazione Turistica Romagna.

La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:

la presenza, la rispondenza, la coerenza e lo sviluppo del piano con il documento di programmazione della Destinazione Turistica Romagnola, disponibile al seguente link:

http://static.riviera.rimini.it/tl_files/upload_turismo/allegati/lineestrategiche2018/All.%20A_linee%20strategiche_2018_DT%20Romagna.pdf

La relazione relativa al criterio di valutazione I, dovrà avere una lunghezza massima di 3 (tre) facciate in formato A4.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate dell'offerta tecnica di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 18 prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito per ogni offerta e per ogni paragrafo nei quali le offerte si articolano, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti in sede di offerta** (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato tecnico e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati della stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti

segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione** l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 5 allegato al presente disciplinare di gara e i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale unico sull'importo assoggettabile a ribasso d'asta, così come indicato al precedente paragrafo 3**, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, nonché di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.**

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) **la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;**

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), comporta l'esclusione immediata dalla gara.

Relativamente alla presente procedura si precisa che, in caso di differenza tra i ribassi espressi in cifre con quelli espressi in lettere prevalgono questi ultimi.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI I MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	<p>Svolgimento delle attività previste nell'appalto, così come meglio descritte negli articoli 3, 3bis, 4 e 5 del Capitolato speciale di appalto: il modello organizzativo visto dall'esterno.</p> <p>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</p> <p><i>lo sviluppo delle tre diverse attività richieste, il rapporto con i principali stakeholders del territorio, il rapporto con l'utenza.</i></p>	7			7		
B	<p>Svolgimento delle attività previste nell'appalto, così come meglio descritte negli articoli 3, 3bis, 4 e 5 del Capitolato speciale di appalto: il modello organizzativo visto dall'interno.</p> <p>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</p> <p><i>il rapporto con la committenza e l'adeguata distribuzione di ruoli e responsabilità all'interno del gruppo dedicato.</i></p>	7			7		

C	<p>Risorse umane messe a disposizione per l'esecuzione del servizio.</p> <p>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</p> <p><i>il numero complessivo degli addetti disponibili su base annua; il numero delle persone con le quali si intende svolgere ognuna delle attività previste dagli articoli 3, 3bis, 4 e 5 del Capitolato speciale di appalto.</i></p>	10			10		
D	<p>Coordinamento tra la stazione appaltante e l'appaltatore durante l'esecuzione del servizio.</p> <p>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</p> <p><i>la figura del dirigente/coordinatore del progetto, suo curriculum vitae professionale.</i></p>	10			10		
E	<p>Coerenza del progetto di commercializzazione con le specificità del territorio</p> <p>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</p> <p><i>la presenza di elementi – oggetti tipici atti alla commercializzazione che abbiano una stretta coerenza con l'identità e le specificità del territorio.</i></p>	10			10		
F	<p>Caratteristiche funzionali del prodotto software atto ad assicurare il sistema di controllo atto ad assicurare l'imparzialità del servizio erogato</p> <p>La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:</p> <p><i>La presenza di elementi oggettivi atti al controllo dell'imparzialità del servizio erogato. Il prodotto software può essere già esistente o ancora da realizzare; in questo caso si richiede il preciso impegno dell'impresa concorrente a realizzarlo a seguito di aggiudicazione.</i></p>	6			6		
G	<p>Accordi di collaborazione per integrazione dell'offerta commerciale turistica, capacità di networking.</p> <p>La commissione giudicatrice in particolare</p>	10			10		

	<p>valuterà i seguenti aspetti:</p> <p><i>il numero e la qualità degli accordi e/o lettere di intento sottoscritti/e. Tali documenti, finalizzati all'attivazione di un network di servizi turistici nel territorio, devono essere allegati all'offerta tecnica.</i></p> <p><i>In particolare verrà inoltre valutato il contenuto quali-quantitativo aggiuntivo ai servizi turistici offerti che dagli accordi di collaborazione o accordi cooperativi/commerciali, che l'offerente ha in essere o può dimostrare di poter attivare in caso di aggiudicazione con soggetti che operano nel territorio.</i></p> <p><i>Gli accordi di collaborazione o accordi cooperativi/commerciali che l'offerente non ha in essere ma dichiara di poter attivare in caso di aggiudicazione, saranno valutati solo se sarà prodotta una lettera di intenti o un documento equivalente sottoscritto anche dalle controparti che comprovi un effettivo impegno giuridicamente rilevante.</i></p> <p><u>*Si puntualizza che gli accordi e/o le lettere di intenti sottoscritti/e allegati alla relazione tecnica non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.</u></p>						
[H]	<p>Coerenza del piano annuale della promozione con le Linee Guida della Regione.</p> <p>La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:</p> <p><i>la presenza, la rispondenza, la coerenza e lo sviluppo del piano con il documento di programmazione regionale “Linee guida triennali 2018-2020 per la promozione-commercializzazione turistica”, disponibile al seguente link:</i></p> <p>http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/bando-commercializzazione-turistica-2018/presentazione-domanda/DGR1149_2017LineeGuidatriennali2018_2020.pdf/view</p>	10			10		

I	Coerenza del piano annuale della promozione con le Linee Guida della Destinazione Turistica Romagna.	10			10		
<p>La commissione giudicatrice in particolare valuterà i seguenti aspetti:</p> <p><i>la presenza, la rispondenza, la coerenza e lo sviluppo del piano con il documento di programmazione della Destinazione Turistica Romagnola, disponibile al seguente link:</i></p> <p>http://static.riviera.rimini.it/tl_files/upload_turismo/allegati/lineestrategiche2018/All.%20A_linee%20strategiche_2018_DT%20Romagna.pdf</p>							

(Soglia di sbarramento)

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento - riferita alla somma dei punteggi ottenuti nei criteri di valutazione qualitativi A, B, C, D, E, F, G, H, I, per i quali si valuta essenziale il raggiungimento di un livello minimo qualitativo **pari a 45 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si puntualizza che se il concorrente, relativamente al criterio di valutazione "*C) Risorse umane messe a disposizione per l'esecuzione del servizio*", otterrà una valutazione pari o inferiore allo 0.2 (inadeguata) sarà escluso dalla gara. Questo perchè l'inadeguatezza del personale messo a disposizione per l'esecuzione del servizio, pregiudicherebbe la regolare esecuzione del servizio stesso.

Si precisa che, ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di sbarramento si prenderanno in considerazione i punteggi ottenuti nei criteri (o sub-criteri) sopra indicati, **prima della riparametrazione** di cui al successivo paragrafo 18.4. Ciò al fine di evitare che, nel caso in cui si presentassero solo offerte valutate di bassa qualità in base ai prestabiliti criteri, per effetto della riparametrazione tutte queste verrebbero portate vicino ai valori massimi previsti per i prestabiliti criteri venendo così a superare la soglia di sbarramento non in base alla intrinseca qualità delle proposte ma solo per effetto di possibili circostanze nelle quali tutte le offerte ammesse si rivelino di bassissima qualità e pregio rispetto ai criteri (o sub-criteri) ritenuti rilevanti ed essenziali e venendo, in questo modo, a vanificare, la ratio stessa della soglia di sbarramento.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, è attribuito **un coefficiente** - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara .

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa** come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1

Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo.**

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore come esplicitato nella seguente formula matematica:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

[formula 18.4]

$$P_i = C_{ai} \text{ riparam. } \times 7 + C_{bi} \text{ riparam. } \times 7 + C_{ci} \text{ riparam. } \times 10 + C_{di} \text{ riparam. } \times 10 + C_{ei} \text{ riparam. } \times 10 + C_{fi} \text{ riparam. } \times 6 + C_{gi} \text{ riparam. } \times 10 + C_{hi} \text{ riparam. } \times 10 + C_{ii} \text{ riparam. } \times 10;$$

dove:

-**P_i** è il punteggio finale totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

-**C_{ai} riparam.**, **C_{bi} riparam.**, **C_{ci} riparam.**, **C_{di} riparam.**, **C_{ei} riparam.**, **C_{fi} riparam.**, **C_{gi} riparam.**, **C_{hi} riparam.**, **C_{ii} riparam.**, sono i punteggi attribuiti al concorrente i-esimo, nei rispettivi **criteri qualitativi A, B, C, D, E, F, G, H, I**, dopo la riparametrazione.

Per i criteri di natura qualitativa per i quali si prevede l'attribuzione di punteggi discrezionali (D), nella suddetta formula vengono inseriti i punteggi ottenuti dal concorrente i-esimo dopo la prima riparametrazione

(riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i criteri **non suddivisi** in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre per i criteri **suddivisi in sub-criteri** la riparametrazione sarà effettuata **solo** a livello di sub-criterio e quindi in questo caso, nella formula sopra riportata, si inseriranno i punteggi riparametrati dei singoli sub-criteri. In altri termini, per i criteri **suddivisi in sub-criteri**, dopo aver calcolato la riparametrazione a livello dei sub-criteri non sarà effettuata una seconda riparametrazione al livello del criterio stesso il cui punteggio risulterà determinato dalla sommatoria dei punteggi riparametrati dei relativi sub-criteri.

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. **La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.** La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà rieffettuata al livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso potrebbe anche configurarsi il caso in cui in un criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione al criterio stesso il punteggio massimo.

Si precisa che è prevista **una sola riparametrazione** che sarà effettuata con riferimento alle sole offerte ammesse e dopo l'apertura, in seduta pubblica, delle buste C) contenenti le offerte economiche. In altri termini, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste “C” perchè, ad esempio, non ha indicato gli oneri della sicurezza aziendale, in relazione ad esso non si effettuerà la riparametrazione e gli altri calcoli per la determinazione della graduatoria mediante la formula [18.4] di cui sopra.

Quindi, i punteggi dell'operatore escluso non saranno più presi in considerazione:

- per le riparametrazioni dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (D);
- per il calcolo dei punteggi dei criteri /eventuali sub-criteri quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte);
- per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

Consolidamento della graduatoria formata in base alla formula [18.4] di cui sopra.

Si precisa che, anche se successivamente alla seduta pubblica nel corso della quale verranno aperte le buste “C” contenenti le offerte economiche venga escluso un offerente prima dell'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, come ad esempio:

- esclusione in seguito al sub-procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- esclusione in seguito al procedimento di verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di false dichiarazioni da parte di offerenti oppure della mancanza di requisiti generali e/o speciali prescritti nel presente disciplinare di gara rispettivamente ai paragrafi 6 e 7;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione;

la graduatoria formata in base alla formula [18.4] di cui sopra verrà rideterminata, effettuando nuovamente tutti i calcoli relativi:

- alle riparametrazioni dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (D);
- alla determinazione dei punteggi dei criteri (oppure, se presenti, sub-criteri) quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte);
- all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

senza più tener conto delle offerte escluse.

Invece, successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, la graduatoria determinata in base alla formula [18.4] di cui sopra con riferimento alle offerte ritenute ammesse fino all'adozione dell'atto di aggiudicazione stessa, si considererà

consolidata ed immodificabile.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri/eventuali sub-criteri di valutazione, **si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti**;

- non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nel precedente paragrafo 16 i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 13.9.2018, alle ore 9.00 presso il Comune di Ravenna - Piazza del Popolo n. 1 - CAP 48121**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione sul "profilo del committente" www.comune.ra.it, almeno 2 giorni lavorativi prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo **PEC**, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: le buste saranno conservate in appositi armadi chiusi a chiave c/o un ufficio individuato dal Rup e successivamente dalla segretaria della commissione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti,

in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. **Linee guida n. 3** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «**Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni**» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla **riparametrazione dei punteggi** secondo quanto indicato al precedente punto 18.4. solo in sede di seduta pubblica di apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche con riferimento alle offerte ammesse.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la **soglia di sbarramento** o che risultano esclusi dalla gara e li comunica al *seggio di gara* che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alla successiva comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi non riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [*ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.*].

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Nell'ambito della medesima seduta pubblica la Commissione effettuerà i calcoli di cui alla formula [18.4] indicata al precedente punto 18.4 per redigere la graduatoria secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 effettuando quindi anche i calcoli relativi alle riparametrazioni con riferimento ai soli concorrenti ammessi.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti

per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alla successiva comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - **i casi di esclusione da disporre per:**

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;**
- presentazione di **offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari**, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di **offerte inammissibili**, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'**art. 97, comma 3**, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse o delle prime tre in graduatoria.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione qualora lo stesso RUP lo ritenga necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alle successive comunicazioni, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si

riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di **presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.**

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione** da parte del competente dirigente del Servizio, **che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nel presente disciplinare** qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo).

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei confronti del quale il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

In proposito è fatto obbligo all'operatore nei cui confronti verrà formulata la proposta di aggiudicazione di fornire tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – **prima dell'aggiudicazione** - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante.

Le **spiegazioni e giustificazioni** che gli operatori economici saranno chiamati a produrre con riferimento alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del codice, **atterranno non solo alla mera indicazione dei costi orari della manodopera in relazione ai contratti collettivi applicati dall'operatore economico** e quindi al rispetto dei **minimi salariali retributivi** indicati nelle tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del codice, **ma anche specificamente agli indici di produttività** che l'operatore economico ha previsto con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto con più alta intensità di manodopera. In particolare, l'operatore economico prima dell'aggiudicazione non dovrà limitarsi a dimostrare che il personale sarà retribuito in misura non inferiore ai minimi salariali retributivi dovuti, ma anche che le ore/uomo previste ed utilizzate per il conteggio del costo della manodopera indicato nell'offerta economica siano adeguate alle lavorazioni/prestazioni da realizzare in relazione all'organizzazione aziendale, ai mezzi, macchinari, strumenti disponibili e, complessivamente, ai livelli di produttività che l'operatore economico sarà in grado di garantire in modo tale da garantire che gli obblighi normativi sul rispetto dei costi della manodopera non vengano elusi tramite una sottostima dei tempi di impiego del personale stesso. Qualora le spiegazioni e giustificazioni prodotte dall'operatore economico riguardo al rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del codice siano ritenuti dal RUP inadeguate o insufficienti l'operatore economico stesso dovrà produrre ulteriori chiarimenti entro termine perentorio di **2 giorni lavorativi**. La stazione appaltante, su proposta del RUP, escluderà le offerte in relazione alle quali non siano state prodotte adeguate spiegazioni e giustificazioni relativamente ai costi della manodopera indicati nelle offerte stesse unitamente

all'offerta economica.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Consolidamento della graduatoria

Coerentemente a quanto già indicato al precedente paragrafo 18.4 e con riferimento all'applicazione in via analogica della disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con **l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante**.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente la rideterminazione della graduatoria senza tener conto dell'offerta esclusa o con l'offerta riammessa.

Quindi, in particolare, saranno nuovamente effettuati i calcoli per la formazione della graduatoria in base alla formula [18.4] relativamente alle riparametrazioni dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione discrezionali (D), ai calcoli per la determinazione dei punteggi dei criteri (oppure, se presenti, sub-criteri) quantitativi (Q), se presenti, le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte) ed infine ai calcoli per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, senza più tener conto della/e offerta/e esclusa/e o tenendo conto dell'offerta riammessa.

Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e modifica della conseguente graduatoria approvata.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012]. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **240 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato **in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante** con modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.400,00=. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La stipulazione del contratto pertanto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

a) omissis

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

d) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato speciale;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre

2016 (**qualora dovute in ragione dell'importo dell'appalto**), entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta;

f) pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta.

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati:

- della garanzia definitiva di cui al precedente punto **b**);
- della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto **c**) e della comunicazione di al precedente punto **c1**;
- della polizza assicurativa di cui al precedente punto **d**),

se non immediatamente sanata, **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.**

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto **f**) potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

Si rammenta che prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**" allegata al capitolato speciale di appalto, in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale di appalto, nel caso in cui a seguito dello svolgimento della presente gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo appaltatore dovrà prioritariamente assumere i lavoratori già addetti al servizio e impiegati dal precedente appaltatore a condizione che:

- I lavoratori siano disponibili;
- Il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione scelta dall'appaltatore subentrante.

Tale clausola deve essere sottoscritta (*preferibilmente tramite il modello allegato 1*) al momento della presentazione dell'offerta (punto 15.3.1, n. 7) prevista dalla presente gara d'appalto in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Personale utilizzato per lo svolgimento del servizio

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto inoltre **quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale di appalto**, in particolare che: *“Ferma restando l'autonomia organizzativa dell'Appaltatore ed il suo potere direttivo sui lavoratori impiegati nei servizi previsti dal presente Appalto, il servizio dovrà essere reso da personale qualificato, che deve possedere il diploma di scuola media superiore, conoscere almeno due lingue straniere tra cui la lingua inglese, ed essere in grado di operare con gli strumenti informatici e telematici. Dovrà inoltre possedere adeguata conoscenza dei luoghi di interesse turistico del territorio di Ravenna, conoscere le pubblicazioni turistiche di Ravenna ed essere in grado di fornire informazioni turistiche di diverso tipo; contribuire alla funzionalità degli sportelli di informazione turistica, collaborare alla raccolta ed elaborazione di dati statistici turistici.*

In ogni caso il personale assegnato dovrà osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto d'ufficio, il dovere della riservatezza e il diritto di anonimato degli utenti attenendosi alle disposizioni del D.L. 196/2003 (legge sulla privacy), nonché rispettare gli orari di lavoro.

L'impresa appaltatrice entro 20 giorni dall'inizio delle attività dovrà comunicare per iscritto al Dirigente del Servizio Turismo i nominativi e i curricula delle persone assegnate agli uffici IAT e UIT, e tutte le successive eventuali sostituzioni”, la cui accettazione deve essere dichiarata (*preferibilmente tramite il modello allegato 1*), in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1, n. 7). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non

procederà alla stipula del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ravenna, li 16.7.2018.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Grazia Marini
documento firmato digitalmente